

Tribunale di Mondovì, 10 febbraio 2010 – Pres. Gandolfo – Est. Magrì.

Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo

**Intermediazione finanziaria – Collocamento – Collocamento fuori sede – Rapporto duraturo – Ripetute operazioni di collocamento – Necessaria sottoscrizione di contratto quadro – Esclusione.**

*L'art. 30 del reg. Consob n. 11522/1998 consente all'intermediario di prestare il servizio di collocamento – ivi compresa l'offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza – anche senza che con l'investitore sia stato sottoscritto il cd. contratto quadro; in proposito, si deve precisare che la nozione di collocamento applicabile alla fattispecie presa in considerazione dalla norma riguarda non solo il collocamento di un singolo prodotto ma anche quei casi in cui tra intermediario e investitore si instauri un rapporto duraturo nel corso del quale abbiano luogo ripetuti collocamenti di prodotti finanziari (nella specie quote di fondi di investimento). (fb) (riproduzione riservata)*

## IL CASO.it

omissis

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato nelle forme del rito societario in data 31.07.2007, A. M. conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale M. G., N. V. ed Banca1 s.p.a. (ora Banca1 s.p.a.), esponendo di aver intrattenuto rapporti, unitamente al proprio defunto coniuge, T. C., con M. G., nella sua veste di promotore finanziario della società di intermediazione finanziaria (XYZ) denominata "XYZ".

Affermava l'attrice che, dal 15.03.2000 fino al 20.06.2002, aveva sottoscritto ordini d'investimento e consegnato al promotore M. G. (sempre con assegni bancari tratti sull'Agenzia di Ormea della Banca) i corrispondenti importi, per la complessiva somma di € 157.894,20; sulla scorta di verifiche effettuate in seguito, aveva scoperto che parte della documentazione inerente agli investimenti effettuati non recava la sottoscrizione del M. G., bensì di altro promotore XYZ (tale N. V.), ad essa ignoto.

Lamentava l'attrice che, della complessiva somma consegnata a M. G. (€ 157.894,20), soltanto il minore importo di € 55.260,89 era stato regolarmente investito in fondi XYZ, mentre l'ulteriore importo di € 96.435,61 non risultava essere stato investito nei fondi medesimi e, pertanto, era stato oggetto di distrazione da parte del promotore; inoltre, gli investimenti regolari in fondi XYZ (€ 55.260,89) riguardavano fondi totalmente azionari e ad altissimo rischio, il cui valore, in seguito all'acquisto, era letteralmente crollato, per cui, all'atto del disinvestimento, l'attrice aveva sopportato una perdita pari ad € 26.481,88.

L'attrice chiedeva quindi dichiararsi la nullità degli ordini e/o l'inadempimento contrattuale e/o comunque la responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale, nei confronti della XYZ e dei promotori convenuti, in relazione agli investimenti regolarmente effettuati in fondi XYZ, con conseguente condanna al risarcimento del danno subito.

Chiedeva inoltre la condanna dei promotori convenuti e della XYZ alla restituzione ed al risarcimento dei danni (anche morali, stante la rilevanza penale delle condotte), relativamente alle somme distratte dal M. G..

Costituendosi in giudizio, Banca1 s.p.a. (successore universale di XYZ) eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle domande di nullità, chiedendo comunque la reiezione delle domande proposte dall'attrice.

Anche il convenuto N. V. si costituiva in giudizio, chiedendo la reiezione delle domande attoree; mentre non si costituiva il convenuto M. G..

Con successivo atto di citazione, l'attrice chiamava in causa Investment \* s.p.a. (successore universale di XYZ Investment Management SGR s.p.a.), chiedendone la condanna (in via concorrente o alternativa) al pagamento dell'importo di € 26.481,88, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di restituzione della somma capitale investita in operazioni asseritamente nulle per violazione di norme imperative di legge, ovvero risolvibili ex artt.

## IL CASO.it

1453 e 1455 cod. civ., e comunque a titolo risarcitorio.

Costituendosi in giudizio, Investment \* eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della propria chiamata in causa e la propria carenza di legittimazione passiva, contestando il fondamento, nel merito, delle domande formulate dall'attrice.

Le parti provvedevano in seguito a scambiare e depositare le memorie di cui agli artt. 6 e 7 D.L.vo 5/2003, dopodiché, notificata dall'attrice l'istanza di fissazione di udienza ex art. 8 D.L.vo citato, con susseguente deposito delle note ex art. 10 ad opera delle altre parti costituite, il Giudice relatore emetteva decreto in data 29.05.2008, con il quale ammetteva la CTU richiesta da parte attrice e fissava l'udienza per la discussione orale, concedendo termine sino a cinque giorni prima di tale data per il deposito di memorie conclusive.

Sciogliendo la riserva assunta a tale udienza, il Collegio, con ordinanza in data 26.07.2008, confermava il decreto del Giudice relatore, limitando il quesito al punto 1) delle conclusioni attoree.

Espletato tale incumbente, la causa era quindi rinviata per la discussione all'udienza collegiale del 26.01.2010, con termine fino a cinque giorni prima per il deposito di memorie conclusive.

Esaurita la discussione, il Collegio tratteneva la causa a decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, dev'essere dichiarata la contumacia nel presente giudizio di M. G., il quale, pur ritualmente citato, non si è costituito.

#### I

Osserva il Collegio che l'attrice ha chiesto anzitutto la declaratoria di nullità e/o invalidità di tutti gli atti di sottoscrizione e/o ordini e/o contratti d'acquisto relativi ai fondi comuni d'investimento XYZ e la condanna dei convenuti e della chiamata in causa alla restituzione degli importi versati al promotore M. G. e dal medesimo investiti in fondi XYZ (pari ad € 55.260,89).

Invero, i fatti oggetto di causa si sono verificati nell'ambito di un rapporto di intermediazione finanziaria intercorso tra gli investitori A. M. e T. C. da un lato, e la società di intermediazione finanziaria XYZ, tramite i promotori di cui essa si è avvalsa (M. G. e N. V.) dall'altro.

La XYZ ha infatti promosso, collocato e venduto strumenti finanziari (segnatamente, quote di fondi) agli investitori T. C. ed A. M., attraverso il meccanismo c.d. di "offerta fuori sede" (artt. 30 e ss. D.Lgs. 58/1998), avvalendosi dell'operato dei propri promotori finanziari.

Il successore universale della citata XYZ (a seguito di varie incorporazioni e fusioni), Banca1 s.p.a., deve quindi ritenersi legittimato passivo, unitamente ai promotori, riguardo alle domande di nullità e/o inadempimento e/o responsabilità attinenti ai negozi attraverso cui sono stati collocati e venduti all'attrice (ed al defunto coniuge) i fondi XYZ.

Banca1 s.p.a., da parte sua, ha sostenuto che la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità, o la risoluzione dei contratti d'investimento, avrebbe dovuto esser proposta nei confronti di XYZ Sviluppo Investimenti SGR s.p.a., e non nei suoi confronti.

Tale eccezione è peraltro infondata.

Invero, la normativa contenuta nel D.Lgs. 58/1998 stabilisce che "l'offerta fuori sede" (una particolare modalità tecnica di vendita di strumenti finanziari e servizi d'investimento, disciplinata dagli artt. 30 e ss. dello stesso D.Lgs.) di quote di fondi comuni d'investimento può avvenire:

- mediante attività (di "collocamento") svolta dagli intermediari finanziari abilitati, tra cui le società d'intermediazione mobiliare, XYZ (art. 30, 3° comma, lett. a), D.Lgs. 58/1998);

- mediante offerta diretta da parte delle società di gestione del risparmio (SGR), relativamente alle quote dei propri fondi (cfr. art. 30, 3° comma, lett. b), D.Lgs. 58/1998).

Oltre a ciò, l'art. 31 D.Lgs. 58/1998 stabilisce che: "1. Per l'offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari. 2. E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto". 3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale".

## IL CASO.it

Ora, è pacifico che i convenuti M. G. e N. V. erano all'epoca dei fatti promotori di XYZ (v. doc. n. 46 dell'attrice), e che il M. G. si presentò ai clienti in nome e per conto di XYZ (v.

## **IL CASO.it**

docc. nn. da 1 a 4 dell'attrice).

Poiché, come si è detto sopra, il promotore che agisce per una XYZ non può contemporaneamente agire per una SGR, stante il divieto posto dall'art. 31, secondo comma, citato, deve necessariamente concludersi che le quote di fondi siano state offerte ad A. M. e T. C. da chi era agente e/o mandatario della XYZ, e non della società di gestione del risparmio ad essa collegata (SGR), e che si sia trattato di attività di collocamento fuori sede di quote di fondi da parte della XYZ (art. 30, 3° comma, lett. a) del D.Lgs. 58/1998), e non di offerta diretta di quote di propri fondi da parte della SGR (art. 30, 3° comma, lett. b) D.Lgs. 58/1998).

Inoltre, ai sensi del 3° comma dell'art. 31 sopra citato, il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario.

Legittimato passivo in ordine alle domande di nullità e risoluzione proposte dall'attrice è dunque Banca1 s.p.a., successore di XYZ

### **II**

L'attrice, a seguito delle difese svolte da Banca1, ha inoltre chiamato in causa Investment \* s.p.a., successore universale della XYZ Investment Management SGR s.p.a., la società di gestione del risparmio (SGR) indicata dall'istituto di credito convenuto come vera legittimata passiva di parte delle richieste attoree, svolgendo anche nei suoi confronti le domande di cui sopra.

Quest'ultima, costituendosi in giudizio, oltre ad eccepire l'inammissibilità della propria chiamata in causa, ha eccepito altresì la propria carenza di legittimazione passiva.

Tale ultima eccezione è fondata e dev'essere pertanto accolta.

Invero, risulta da quanto detto sopra che i fatti oggetto di causa si sono verificati nell'ambito di un rapporto di intermediazione finanziaria intercorso tra gli investitori A. M. e T. C. da un lato, e la società di intermediazione finanziaria XYZ, tramite i promotori di cui essa si è avvalsa (M. G. e N. V.) dall'altro.

E' pacifico inoltre che Investment \* (e prima di essa XYZ Investment Management SGR s.p.a.) non ha mai conferito alcun incarico, né al promotore N. V., né al promotore M. G., e quindi non può essere chiamata a rispondere di eventuali danni che l'attrice assume di aver subito per effetto di qualsiasi comportamento irregolare di uno o di entrambi di essi; la terza chiamata è pertanto del tutto priva di legittimazione passiva al riguardo.

Come si è detto sopra, il promotore che agisce per una XYZ non può contemporaneamente agire per una SGR, stante il divieto posto dall'art. 31, secondo comma, citato, e, nella fattispecie, le quote di fondi sono state offerte ad A. M. e T. C. da chi era agente e/o mandatario della XYZ, e non della società di gestione del risparmio ad essa collegata (SGR); inoltre, si è trattato pacificamente di attività di collocamento fuori sede di quote di fondi da parte della XYZ (art. 30, 3° comma, lett. a) del D.Lgs. 58/1998), e non di offerta diretta di quote di propri fondi da parte della SGR (art. 30, 3° comma, lett. b) D.Lgs. 58/1998).

La Investment \* non ha quindi avuto alcun rapporto diretto con l'attuale attrice ed è quindi carente di legittimazione passiva nel presente giudizio.

L'accoglimento dell'eccezione comporta come conseguenza la condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da Investment \* nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

### **III**

Prima di esaminare il merito della causa, occorre valutare la parte avuta nella vicenda de qua dal convenuto N. V., il quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva relativamente all'azione contrattuale proposta dall'attrice ed ha chiesto la reiezione della domanda attorea di risarcimento del danno per la distrazione delle somme consegnate al M. G..

## **IL CASO.it**

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva è infondata e dev'essere quindi respinta.

Invero, risulta dalla documentazione prodotta in atti che N. V. sottoscrisse (e ciò è stato ammesso dallo stesso convenuto), sia i due moduli contenenti le informazioni della situazione finanziaria degli investitori (v. docc. nn. 1 e 2 dell'attrice), sia, soprattutto, il modulo (n. 603086), concernente le "modalità di sottoscrizione del fondo comune "XYZ Iniziativa" ed il "modulo di sottoscrizione di fondi comuni di investimento" (n. 373476), pur non essendosi recato di persona presso l'abitazione dei coniugi A. M. - T. C. (v. docc. nn. da 1 a 4 dell'attrice). Il rapporto contrattuale tra questi ultimi e la XYZ fu quindi instaurato formalmente dal N. V., in qualità di promotore della XYZ, tramite il M. G., che in quell'epoca

(15.03.2000), non era ancora promotore della stessa (lo divenne solo il 01.09.2000).

Pertanto, anche se i clienti, di fatto, conoscevano soltanto il M. G. ed ebbero rapporti soltanto con lui, il rapporto contrattuale fu inizialmente instaurato dal N. V. e quindi anch'egli è passivamente legittimato riguardo all'azione contrattuale instaurata dall'attrice.

Riguardo alla domanda attorea di risarcimento del danno per la distrazione delle somme consegnate al M. G., occorre osservare che, secondo la stessa prospettazione dell'attrice, i rapporti con i clienti furono sempre seguiti dal solo M. G., il quale si recava presso di loro per riscuotere il denaro ed effettuare varie operazioni. La A. M. ha affermato espressamente di non aver mai visto e di non conoscere neppure il N. V. e di aver sempre consegnato le somme destinate agli investimenti al M. G., mediante assegni a lui intestati.

Inoltre, la stessa attrice imputa la responsabilità per la distrazione delle somme oggetto di causa esclusivamente al M. G. e comunque non vi è alcuna prova in atti di una partecipazione del convenuto N. V. ai fatti distrattivi per cui è causa.

Sulla base di tali considerazioni quindi, la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice nei confronti del convenuto N. V. dev'essere respinta.

#### IV

A) Passando all'esame del merito, si osserva che l'attrice ha chiesto anzitutto la declaratoria di nullità di tutti gli atti di sottoscrizione e/o ordini e/o contratti d'acquisto relativi a fondi comuni d'investimento XYZ per mancanza del previo contratto quadro di investimento.

Com'è noto, l'art. 23 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 dispone che "i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. ... Nei casi di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo". L'art. 30 del Regolamento attuativo (delibera CONSOB n. 11522/1998), inoltre, stabilisce che "gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto".

Peraltro, lo stesso art. 30 del Regolamento Consob prevede espressamente che: "Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla prestazione dei servizi:

a) di collocamento, ivi compresi quelli di offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza;

#### **IL CASO.it**

b) accessori, fatta eccezione per quelli di concessione di finanziamenti agli investitori e di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari".

Da ciò deriva che la XYZ può prestare il servizio di collocamento di strumenti finanziari offerti da società terze (nella fattispecie, la SGR), senza stipulare con il cliente alcun contratto quadro per iscritto (sul punto, v. Tribunale di Napoli, sentenza in data 21.6.2006, n. 8973 (doc. n. 9 del convenuto Banca1), che, in fattispecie identica, ha affermato che "secondo la ricostruzione delle modalità operative degli intermediari autorizzati resa possibile dall'art. 30 del regolamento Consob 11522/98, la XYZ può prestare il servizio di collocamento anche senza utilizzare una modulistica scritta").

Né appare accoglibile la tesi dell'attrice, secondo cui la disposizione di esonero si applicherebbe esclusivamente alle ipotesi di collocamento una tantum di un singolo strumento finanziario e non nei casi in cui venga a determinarsi un rapporto di durata tra l'investitore, il promotore e la XYZ.

Invero, il tenore letterale della norma regolamentare sopra citata, la quale parla genericamente di servizi "di collocamento, ivi compresi quelli di offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza", escludendo per essi la necessità della forma scritta, non consente di operare al suo interno una distinzione tra collocamenti una tantum e collocamenti ripetuti, poiché tale distinzione non trova alcun appiglio testuale.

La domanda avanzata sul punto dall'attrice non può quindi essere accolta.

B) L'attrice ha sostenuto quindi la nullità dei singoli atti di sottoscrizione per mancata previsione della facoltà di recesso.

L'art. 30 del D.Lgs. 58/1998, ai commi VI e VII, prevede che: "6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'art. 32 è sospesa per la durata di sette giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore....

7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può esser fatta valere solo dal cliente".

Nel caso in esame peraltro, dall'esame della documentazione prodotta, emerge che il diritto di recesso è previsto anzitutto sul retro del modulo "Modalità di sottoscrizione del Fondo Comune di Investimento Mobiliare XYZ INIZIATIVA" n. 603086 (doc. n. 3 Banca1), ove si legge testualmente: "A norma dell'articolo 30, comma sesto, del d lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può recedere dal contratto, senza spese né corrispettivo, facendo pervenire apposita comunicazione scritta alla Società o al promotore finanziario della Società incaricata del collocamento.....".

### **IL CASO.it**

La sottoscrizione da parte del cliente del modulo contenente la clausola sul diritto di recesso comporta ovviamente di per sé comunicazione della medesima.

In ogni caso, il diritto di recesso è altresì previsto al punto 5.3 del Prospetto Informativo (doc. n. 1 Banca1), il quale prevede che: "Ai sensi dell'art. 30, sesto comma del Testo Unico, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare al venditore o al suo promotore finanziario il proprio recesso senza spese né corrispettivo".

La consegna del prospetto informativo dei fondi gestiti da XYZ Investment Management Italia SGR risulta dal modulo di sottoscrizione di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare n. 373476 (doc. n. 4 dell'attrice), ove nel riquadro "SOTTOSCRIZIONE FONDI", si legge: "Dichiaro di aver ricevuto il Prospetto Informativo dei Fondi, di cui il Regolamento Unico e il presente modulo sono parte integrante e necessaria"; risulta altresì apposta la crocetta sulla casella relativa al fondo "XYZ Iniziativa".

Tali risultanze documentali smentiscono quanto affermato dall'attrice, secondo cui il prospetto informativo non sarebbe stato consegnato ai clienti.

Invero, la banca ha documentato che la clausola era inserita nel prospetto informativo relativo ai Fondi Comuni di Investimento, prospetto del quale era stata consegnata copia ai clienti, come risulta dalla ricevuta a loro firma nella parte terminale del contratto.

In proposito, appare del tutto condivisibile il principio affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale, "colui che addivene alla stipula di un qualsiasi contratto dal testo predisposto, e in particolare colui che si induce a stipulare un contratto di investimento con un istituto bancario, ha l'onere di prendere cognizione delle condizioni contrattuali, dovendo imputare a sé stesso le eventuali conseguenze soggettive della lettura superficiale delle clausole (di per sé chiare) e del difetto di attenzione" (Trib. Bari, Sez. II, 10/05/2006).

L'eccezione di nullità sollevata sul punto dall'attrice dev'essere pertanto respinta.

V

L'attrice ha chiesto altresì la declaratoria di risoluzione del contratto di acquisto dei fondi per cui è causa per inadempimento dei convenuti, a causa della violazione di alcune norme del D.Lgs. n. 58/98 e del regolamento CONSOB n. 11522/98 in materia di:

- a) conflitto di interessi (art. 27);
- b) informativa in relazione alle operazioni effettuate (art. 28);
- c) adeguatezza delle operazioni medesime (art. 29).

Esaminando in particolare l'eccezione inadeguatezza delle operazioni compiute rispetto al profilo di rischio dei clienti, si osserva che l'art. 29 del regolamento CONSOB n. 11522/98 dispone che: "1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. 3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute".

### **IL CASO.it**

Nel caso in esame, come risulta chiaramente dalla CTU del dott. F. M., i fondi acquistati dai coniugi A. M.-T. C. erano in larghissima prevalenza di carattere azionario. Comunque, tutti i fondi (ad eccezione di quello denominato "Eurobond") presentavano una rischiosità molto

alta o quantomeno alta (cfr. tabella a pagg. 14 e 15 della relazione peritale).

Soprattutto nel primo periodo (da marzo ad aprile 2002), gli investimenti sono stati indirizzati verso fondi ad alto rischio (v. pag. 15 della CTU).

A partire dalla metà del 2002, il portafoglio si è apparentemente riequilibrato, ma tale riequilibrio è soltanto apparente, in quanto – come ha correttamente rilevato il CT dell’attrice (v. pagg. 3 e 4 della relazione allegata alla CTU) – la componente “ad alto rischio” del portafoglio stesso è diminuita in ragione delle perdite subite.

Infatti, la percentuale degli investimenti ad alto rischio si è avvicinata a quella degli investimenti meno rischiosi per il solo fatto che il valore capitale dei fondi rischiosi ha subito una rilevante diminuzione.

Ad esempio, nel giugno 2001 il portafoglio è stimato in complessivi € 47.514,03, tutti in fondi a rischio elevato, mentre nel settembre, ottobre e novembre 2001 risultano circa 31 mila euro investiti in fondi a rischio basso o medio e solo 3 mila € investiti in fondi a rischio alto o molto alto; ciò, però, è accaduto principalmente perché nelle operazioni di passaggio tra fondi s’è consolidata una perdita di circa 15 mila euro, senza che la risparmiatrice incassasse alcunché dalla vendita (non vi è stato alcun rimborso, ma solo un passaggio tra fondi).

In ogni caso, il CTU ha concluso la sua relazione affermando “che gli investimenti di parte attrice e del coniuge si sono rivolti verso fondi bilanciati o azionari (spesso specializzati in comparti e mercati azionari ad alto rischio), caratterizzati dalla possibilità di conseguire utili o perdite elevati anche nel breve periodo e quindi dal rischio medio/elevato, se non molto elevato” (v. pag. 15 della CTU).

Orbene, i coniugi A. M.-T. C. avevano, all’epoca dei fatti, quasi 80 anni l’uno e quasi 90 l’altro; essi, inoltre, non avevano figli, avevano entrambi la sola licenza elementare ed erano privi di esperienza in materia finanziaria.

Pertanto, il loro unico, ragionevole obiettivo era quello di conservare i risparmi di una vita.

Da tali risultanze, emerge inconfutabilmente che la XYZ (tramite il promotore) ha effettuato per conto degli investitori operazioni non adeguate, per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, all’evidente profilo dei risparmiatori, in violazione dell’art. 29 del Regolamento sopra citato.

### **IL CASO.it**

Ed in ogni caso, graverebbe su parte convenuta l’onere di dimostrare il contrario, posto che l’art. 23, comma 6, del T.U.F, prevede che “nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”.

Sul punto, la giurisprudenza, proprio nel caso di vendita di fondi comuni d’investimento a rischio elevato, ha rilevato che “va accolta la domanda attorea di risoluzione dell’ordine d’acquisto per grave inadempimento contrattuale della banca convenuta con la conseguente domanda di restituzione ex art. 1458 c.c. attesa la violazione: 1) dell’obbligo della banca di informare preventivamente e compiutamente il cliente delle caratteristiche tipologiche e della rischiosità di un’operazione di investimento in fondi comuni azionari ad alto rischio e volatilità (art. 28, comma 2, regolamento Consob); 2) dell’obbligo della banca di astenersi dall’effettuare con il cliente un’operazione non adeguata per tipologia, oggetto e dimensione ... (art. 29 reg. Consob)” (Trib. Benevento, 06.02.2008, n. 175).

Inoltre, “in ipotesi di violazione dell’obbligo di astensione da operazioni inadeguate, la responsabilità dell’intermediario sussiste per il fatto stesso della violazione di tale obbligo, con la conseguente impossibilità di provare la mancanza del nesso di causalità, posto che, ai sensi dell’art. 1222 codice civile, la violazione delle obbligazioni di non fare costituisce di per sé inadempimento” (App. Reggio Calabria, 14.12.2009).

Nello stesso senso, il Tribunale di Torino, in una recente sentenza, ha ritenuto che “non è necessario procedere alla verifica del nesso causale tra violazione e danno quando si è in presenza di un’operazione non adeguata di cui non sia stata fornita specifica segnalazione per iscritto all’investitore, poiché non sono le concrete e specifiche modalità esecutive dell’ordine di borsa a venire in questione, ma il compimento stesso dell’operazione, che non avrebbe dovuto affatto avere luogo. In questo caso il compimento dell’operazione, atteso il dovere dell’intermediario di astenersi, configura un danno in re ipsa” (Trib. Torino, 17 luglio 2009).

Quanto al rifiuto dei coniugi A. M.-T. C. di fornire alla XYZ informazioni sulla loro situazione finanziaria (v. docc. nn. 1 e 2 dell’attrice), è sufficiente rilevare che l’assenza di informazioni

non può che aggravare il dovere dell'intermediario di non porre in essere operazioni inadeguate alla tipologia di cliente.

## **IL CASO.it**

Secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso da questo Collegio, "il rifiuto del cliente a fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria e propensione al rischio, anche se frutto di autodeterminazione piuttosto che incoraggiato dal funzionario della Banca, non vale, come noto, ad esonerare l'intermediario dall'obbligo di informazione e dalla verifica del profilo di adeguatezza del prodotto finanziario oggetto di negoziazione. Da tale rifiuto si deve desumere 'una propensione al rischio minima o ridotta, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e, di conseguenza, obiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale investito, piuttosto che alla massimizzazione della redditività" ciò in quanto dalla interpretazione della disciplina regolamentare citata "non possono discendere conseguenze sfavorevoli al cliente" (così Trib. Monza 16.12.2004; Trib. Mantova 01.12.2004; Trib. Milano, 20.03.2006).

Nel caso in esame quindi, tenendo presente l'età avanzata, lo scarso livello di istruzione dei coniugi A. M. - T. C. ed il rifiuto dei medesimi di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria e propensione al rischio, la XYZ avrebbe dovuto vendere ai medesimi soltanto fondi monetari (o tutt'al più obbligazionari dell'area euro, privi di qualsiasi rischio anche legato al cambio), non certo fondi azionari o bilanciati, comunque altamente rischiosi.

Sussiste quindi un grave inadempimento contrattuale della XYZ e dei promotori finanziari, rispetto alle norme regolamentari sopra citate, grave inadempimento che giustifica la pronuncia di risoluzione di tutti i contratti di sottoscrizione ed acquisto di quote di fondi da parte dei coniugi A. M.-T. C..

A ciò consegue la condanna di Banca1 s.p.a. (successore universale della XYZ) ed in solido dei promotori convenuti, M. G. e N. V., al risarcimento del danno patito dall'attrice, quantificato in € 26.481,88 (pari alla differenza tra l'importo investito di € 55.260,89 e quello realizzato di € 28.779,01).

Su tale somma dovranno esser corrisposti gli interessi legali dalla data dei singoli investimenti al saldo.

Inoltre, occorre considerare che, se i convenuti avessero adempiuto agli obblighi di diligenza loro imposti, l'attrice ed il coniuge avrebbero investito i loro risparmi in prodotti sicuri e mediamente redditizi (ad esempio, in fondi monetari della stessa XYZ), per cui sussiste il diritto al risarcimento del danno conseguente al mancato corretto investimento, da liquidarsi in via equitativa.

Secondo la giurisprudenza infatti, "il danno da mancato guadagno causato dalla violazione dei doveri informativi, ove possa ritenersi provato che l'investitore avrebbe destinato il capitale a più sicuri investimenti in titoli di stato, può essere liquidato, tenuto conto della intrinseca aleatorietà degli investimenti in strumenti finanziari, in via equitativa nella misura del 3,5 per cento annuo dal compimento delle operazioni alla pronuncia della sentenza" (Trib. Verona, 23.12.2008, in Testo Unico Finanziario annotato con la Giurisprudenza, Tidona, 2009, pag. 40).

Nel caso in esame, seguendo questo orientamento giurisprudenziale, il danno da mancato guadagno subito dall'attrice può essere liquidato equitativamente, tenuto appunto conto della normale rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari, nella misura del 3% annuo, pari all'incirca al rendimento medio annuo dei titoli di Stato nel periodo considerato.

In conclusione, i convenuti Banca1 s.p.a., M. G. e N. V. devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 26.481,88, oltre agli interessi legali dalla data dei singoli investimenti al saldo ed al risarcimento del danno per mancato guadagno nella misura del 3% annuo dal compimento delle operazioni alla pronuncia della sentenza.

## **VI**

La seconda domanda proposta dall'attrice è diretta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla distrazione della somma di euro 96.435,61, consegnata in varie riprese al promotore M. G. e da quest'ultimo non investita in fondi XYZ.

Invero, dalla documentazione prodotta, risulta provato che il promotore M. G. ha ricevuto dai coniugi A. M. - T. C., sempre con le stesse modalità, somme ammontanti complessivamente ad € 151.696,50, investendo regolarmente in fondi XYZ soltanto l'importo di € 55.260,89 ed appropriandosi della restante somma di € 96.435,61.

## **IL CASO.it**

La consegna delle somme al promotore è dimostrata dalle copie degli assegni prodotti in

causa, da cui risultano le somme che il M. G., all'insaputa dei clienti, non ha investito in fondi XYZ (v. docc. nn. 6, da 9 a 15, 18, 19, da 21 a 29), nonché dalla mancata costituzione in giudizio del medesimo, valutabile ai sensi dell'art. 10, comma 3, e dell'art. 13, comma 2, D.Lgs. 05/2003.

### **IL CASO.it**

La condotta del promotore M. G. integra evidentemente un illecito contrattuale ed aquiliano, oltre che penale (artt. 646 e 640 cod. pen.), e lo stesso dev'essere quindi condannato a risarcire il danno conseguente alla sua condotta, quantificato in misura pari all'importo delle somme distratte, oltre agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria ed al danno morale.

Sussiste inoltre la responsabilità in solido della XYZ (e per essa del successore universale Banca1) sulla base dell'art. 31 del D.Lgs. 58/1998, il quale stabilisce che: "Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale".

Invero, secondo la prevalente opinione giurisprudenziale, la responsabilità dell'intermediario per il fatto del promotore integra un caso particolare di responsabilità oggettiva per fatto altrui, assimilabile a quella prevista dall'art. 2049 cod. civ.; in tal modo, si pone a carico della società intermediaria, nel cui interesse l'attività viene svolta, il costo del rischio creato dalla società stessa, prescindendo da ogni indagine relativa alla colpa, al fine di offrire una tutela rafforzata all'investitore, costituita dal patrimonio dell'intermediario.

Così, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la responsabilità dell'intermediario preponente "trova la sua ragion d'essere, per un verso, nel fatto che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici cui è ragionevole far corrispondere i rischi; per altro verso, ed in termini più specifici, nell'esigenza di offrire una più adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall'intermediario per il tramite del promotore, giacché appunto per le caratteristiche di questo genere di offerte più facilmente la buona fede dei clienti può essere sorpresa. E tale garanzia il legislatore ha inteso rafforzare, tra l'altro, anche e proprio attraverso un meccanismo normativo volto a responsabilizzare l'intermediario nei riguardi dei comportamenti di soggetti - quali sono i promotori - che l'intermediario medesimo sceglie, nel cui interesse imprenditoriale essi operano e sui quali nessuno meglio dell'intermediario è concretamente in grado di esercitare efficaci forme di controllo" (Cass. 07.04.2006, n. 8229).

In altri termini, "la responsabilità dell'intermediario per il fatto del promotore ha carattere essenzialmente oggettivo, imputandosi alla società intermediaria, nell'interesse della quale l'attività viene svolta dal promotore, il costo del rischio dell'attività medesima e quindi l'illecito del promotore. Le norme in materia tendono infatti a far in modo che il rischio dell'attività del promotore non cada sull'inerme risparmiatore ma su chi sceglie il collaboratore, se ne avvale, lo organizza, lo controlla e può tradurre il rischio stesso in costo" (Trib. Mantova, 13.10.2003).

Recentemente, la Suprema Corte ha stabilito che "la disposizione della L. n. 1 del 1991, art. 5 comma 4 (oggi art. 31, c. 3, T.U.F., n.d.e.) - secondo la quale la XYZ è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, richiede - ai fini della sussistenza della responsabilità di detta società, un rapporto di "necessaria occasionalità" tra incombenze affidate e fatto del promotore, rapporto che, peraltro, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito" (Cass. 11.06.2009, n. 13529).

E, ovviamente, il rapporto di occasionalità sussiste anche quando il promotore, commettendo reati, abbia certamente esorbitato dai propri compiti o incarichi (in tal senso, v. Trib. Biella, 05.07.2007).

### **IL CASO.it**

Il presupposto necessario e sufficiente, al fine di poter configurare la speciale responsabilità ex art. 31 del D.Lgs. 58/1998, è quindi la sussistenza di un rapporto di occasionalità necessaria tra le incombenze affidate al promotore e il fatto illecito del medesimo, nel senso che l'attività da lui svolta deve avere determinato una situazione tale da avere agevolato e reso possibile il fatto illecito produttivo di danno (cfr. Cass. 07.04.2006, n. 8229; Cass. 22.10.2004, n. 20588; Cass., 19.07.2003, n. 10580; Trib. Mantova, 27.02.2005).

Ove emergano tali circostanze (la qualità di promotore, la distrazione ed il rapporto di

occasionalità tra le due), la responsabilità oggettiva dell'intermediario finanziario (XYZ) deve ritenersi sussistente, a meno che quest'ultimo non dimostri "la collusione consapevole tra risparmiatore e promotore e cioè che l'investimento è avvenuto per espresso patto tra le parti al di fuori dell'incarico conferito, per avere il cliente consapevolmente richiesto investimenti finanziari del tutto estranei all'attività svolta dalla XYZ" (Trib Mantova, 13.10.2003; v. anche Trib. S. Maria Capua Vetere, sez. I, 07.10.2004).

Nella fattispecie in esame, è documentalmente provato che M. G. è stato promotore finanziario della XYZ Sviluppo finanziaria XYZ dal 01.09.2000 (doc. n. 46 dell'attrice); è documentalmente provata, inoltre, la consegna delle somme sopra indicate.

Il fatto che le somme non siano state impiegate dal promotore per l'acquisto di prodotti XYZ integra di per sé un'ipotesi di distrazione, né la giurisprudenza richiede, come afferma Banca1, che il risparmiatore dimostri che le somme sono state consegnate "a scopo d'investimento in prodotti finanziari", poiché tale circostanza è un'intenzione soggettiva, non suscettibile di dimostrazione.

E' sufficiente, invece, la dimostrazione del rapporto di occasionalità tra le funzioni svolte dal promotore e la consegna delle somme: da ciò consegue la presunzione che il danaro sia stato consegnato al promotore al fine di investirlo nei prodotti finanziari da lui offerti.

Nel caso de quo, tale rapporto di occasionalità emerge chiaramente dal fatto che M. G. si era presentato ai coniugi A. M.-T. C. quale promotore XYZ ed in tale veste si recava da loro, utilizzando moduli e formulari con il marchio della XYZ e facendo sottoscrivere ai risparmiatori documenti recanti l'intestazione "XYZ".

Deve pertanto ritenersi integrata, nella fattispecie, la previsione normativa di cui all'art. 31 D.Lgs. 58/1998, con la conseguente responsabilità oggettiva e solidale della XYZ per gli illeciti posti in essere dal promotore.

Le considerazioni sopra esposte valgono per le distrazioni operate dal M. G. dopo il 01.09.2009 (data in cui risulta avere assunto la qualifica di promotore XYZ).

Peraltro, la responsabilità della XYZ sussiste anche riguardo agli illeciti posti in essere dal M. G. nel periodo compreso tra il primo contatto (15.03.2000) ed il 01.09.2000, e ciò in forza del principio dell'apparenza del diritto.

### **IL CASO.it**

Invero, M. G., già dal 15.03.2000, e, quindi, prima di essere promotore XYZ, era in possesso di moduli, formulari e carte intestate a tale Società d'intermediazione mobiliare (v. docc. nn. da 1 a 4 dell'attrice), e ciò gli ha permesso di apparire agli occhi dei coniugi A. M.-T. C. quale promotore della XYZ Sviluppo Investimenti, senza esserlo ancora.

Di conseguenza, quest'ultima dev'essere ritenuta responsabile del fatto che, per tale ragione, i coniugi A. M.-T. C. hanno incolpevolmente confidato nella qualità di promotore XYZ del M. G., già nel periodo antecedente all'01.09.2000.

La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto che "possano trovare applicazione i principi dell'apparenza del diritto, elaborati dalla giurisprudenza soprattutto nella materia della rappresentanza negoziale; e che, quindi, un intermediario finanziario possa esser chiamato a rispondere di un illecito compiuto in danno di terzi da chi appaia essere un suo promotore, ed in tale apparente veste abbia commesso l'illecito, ogni qual volta l'affidamento del terzo risulti incolpevole ed alla falsa rappresentazione della realtà abbia invece concorso un comportamento colpevole (ancorché magari solo omissivo) dell'intermediario medesimo (Cass. 07.06.2006, n. 8229).

In altro caso, in cui il promotore cessato aveva utilizzato le fotocopie della modulistica per continuare ad apparire quale preposto della XYZ è stato affermato che "trova comunque applicazione il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole. In tema di rappresentanza negoziale, infatti, detto principio è invocabile quando, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione del poter di rappresentante ai sensi dall'art. 1393 c.c. (che, come è noto, costituisce una mera facoltà e non un onere del terzo), vi sia non solo la buona fede di colui che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del presunto mandante-rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente" (Cass. 29.04.1999, n. 4299).

Il convenuto Banca1 afferma la sussistenza di un concorso di colpa dell'attrice nella produzione del danno, ex art. 1227 cod. civ., rilevando che la stessa avrebbe potuto evitare o ridurre il danno, consegnando il danaro con assegni già intestati alla SGR, od effettuando

## **IL CASO.it**

bonifici bancari, e verificando l'esito dei primi versamenti.

Al riguardo, si osserva che, secondo la giurisprudenza, il destinatario delle norme che impongono determinate modalità per la consegna del danaro al promotore (art. 96 Regolamento) è il promotore stesso e non il risparmiatore: "Non è consentito far gravare sul cliente regole di diligenza imposte dall'ordinamento in capo a soggetti qualificati, quali quelle previste dall'art. 96 del Reg. Consob sulle forme di pagamento ricevibili dal promotore, poiché tali norme, lungi dal configurare un onere di diligenza in capo al risparmiatore, sono al contrario poste al sua tutela" (Trib. Milano, 01.04.2008; conf. Trib. Venezia, 17.02.2009). "Neppure può avere rilievo il fatto che le modalità di pagamento possano essere espressione di una condotta negligente o imprudente dell'investitore, essendo l'obbligazione dell'intermediario una obbligazione di garanzia, sicché quest'ultimo non potrà opporre all'investitore le eccezioni che non avrebbe potuto opporre il promotore finanziario" (Trib. Biella, 05.06.2007).

La circostanza che gli assegni non fossero intestati alla SGR, quindi, non attenua la responsabilità dell'intermediario: "La circostanza che il risparmiatore abbia versato al promotore denaro con modalità diverse da quelle contrattualmente pattuite (nella specie, con assegni bancari all'ordine del promotore medesimo, invece che all'ordine della XYZ) non esclude, né attenua, la colpa del promotore e dell'intermediario, nel caso di distrazione di fondi" (Cass. 07.04.2006, n. 8229).

E comunque, "la responsabilità non è esclusa, né limitata, ex art. 1227 c.c., dalle modalità irregolari con cui il risparmiatore abbia affidato al promotore le somme da investire" (Trib. Mantova, 13.10.2003).

Nel caso in esame, il M. G. ha compilato di suo pugno tutti gli assegni che l'attrice si limitava a sottoscrivere, non essendo la stessa in grado - a causa dell'età e della mano malferma - di scrivere le denominazioni dei fondi XYZ.

Il concorso di colpa del risparmiatore, del resto, viene ravvisato in situazioni del tutto eccezionali, quando la negligenza del risparmiatore è davvero grave. Recentemente, la già citata Cass. 13529/2009 lo ha ravvisato nel caso di un investitore (ritenuto in concreto "soggetto perfettamente a conoscenza, per personale e pluriennale esperienza, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione dei programmi d'investimento"), che aveva autorizzato il promotore a versare il danaro proveniente da un disinvestimento direttamente sul conto personale del promotore medesimo).

Pertanto, non si ravvisa alcun profilo di concorso colposo in capo all'attrice.

### **VII**

Passando alla quantificazione del danno, il pregiudizio patito dall'attrice, che dovrà essere risarcito, è pari innanzitutto all'importo delle distrazioni (€ 96.435,61); su tale somma dovranno esser corrisposti interessi legali e rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, a decorrere dalle singole distrazioni.

Non è peraltro dovuto il danno da mancato corretto investimento, non versandosi nella fattispecie nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, ma di illecito aquiliano, ex art. 2043 cod. civ.

Inoltre, poiché i fatti di distrazione commessi dal M. G. integrano l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 646 cod. pen., dev'essere riconosciuto altresì a favore dell'attrice il risarcimento del danno morale che, nel caso di specie, tenuto conto del fatto che il M. G. ha chiaramente approfittato dell'età dei risparmiatori, del loro livello di scolarizzazione, della loro inesperienza e del rapporto di fiducia che gli stessi riponevano in lui, può essere riconosciuto nella percentuale di circa il 25% del danno patrimoniale liquidato, pari all'importo di euro 25.000,00, comprensivo di rivalutazione ed interessi alla data della presente sentenza (v. in tal senso, Trib. Venezia, 17.02.2009).

I convenuti M. G. ed Banca1 s.p.a. devono essere pertanto condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da A. M., pari ad € 96.435,61, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data delle singole distrazioni al saldo, nonché al risarcimento del danno morale, liquidato in complessivi euro 25.000,00, comprensivo di rivalutazione ed interessi alla data della presente sentenza.

### **VIII**

## **IL CASO.it**

L'accoglimento delle domande proposte dall'attrice comporta la condanna dei convenuti M. G. ed Banca1 s.p.a., in solido tra loro, al pagamento delle spese di CTU, già liquidate, nonché delle spese processuali sostenute dall'attrice medesima nel presente giudizio,

liquidate come in dispositivo.

**IL CASO.it**

Riguardo al convenuto N. V., l'accoglimento nei suoi confronti di una sola delle due domande avanzate dall'attrice giustifica, ad avviso del Collegio, la compensazione delle spese processuali e di CTU tra il medesimo e l'attrice stessa nella misura della metà, restando la residua metà a carico del convenuto parzialmente soccombente.

IX

Infine, occorre rilevare che Banca1 ha avanzato domanda di garanzia nei confronti di promotori M. G. e N. V., chiedendo di essere garantito da questi ultimi in caso di condanna a favore dell'attrice.

In proposito, va osservato che Banca1, ai sensi degli artt. 1203 e 1209 cod. civ., ha diritto di rivalersi sul M. G. per tutte le somme che dimostrerà di aver pagato all'attrice, per capitale, interessi e spese, in esecuzione della presente sentenza.

Riguardo al N. V. invece, il diritto di rivalsa di Banca1 dovrà limitarsi alle somme che lo stesso dimostrerà di aver pagato all'attrice, per capitale ed interessi, limitatamente alla condanna riguardante la domanda di risoluzione contrattuale relativa alle somme regolarmente investite nei fondi XYZ, nonché alla metà delle spese di CTU ed alla metà delle spese processuali sostenute dall'attrice nel presente giudizio, come stabilito al punto VIII della presente sentenza.

L'accoglimento della domanda di garanzia avanzata da Banca1 giustifica infine la condanna di M. G. e N. V. al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dall'istituto di credito, liquidate come in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,

- 1) dichiara la contumacia di M. G. nel presente giudizio;
- 2) dichiara la carenza di legittimazione passiva di Investment \* s.p.a. nel presente giudizio;
- 3) condanna A. M. al pagamento delle spese processuali sostenute da Investment \* s.p.a. nel presente giudizio, spese che, in mancanza di parcella, liquida equitativamente in complessivi euro 8.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso del 12,50%;
- 4) dichiara risolti per inadempimento della XYZ tutti i negozi di sottoscrizione ed acquisto di fondi intercorsi tra A. M. e T. C. e la stessa XYZ e, conseguentemente, dichiara tenuti e condanna Banca1 s.p.a., M. G. e N. V., in solido tra loro, al pagamento, in favore di A. M., della complessiva somma di euro 26.481,88, oltre agli interessi legali dalla data dei singoli investimenti al saldo ed al risarcimento del danno per mancato guadagno nella misura del 3% annuo dal compimento delle singole operazioni alla pronuncia della sentenza;
- 5) respinge la domanda proposta da A. M. nei confronti di N. V., diretta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla distrazione della somma di euro 96.435,61;
- 6) dichiara tenuti e condanna M. G. ed Banca1 s.p.a., in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da A. M., nella misura di € 96.435,61, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data delle singole distrazioni al saldo, nonché al risarcimento del danno morale, liquidato in complessivi euro 25.000,00, comprensivo di rivalutazione ed interessi alla data della presente sentenza;
- 7) condanna Banca1 s.p.a. e M. G., in solido tra loro, al pagamento delle spese di CTU già liquidate, nonché delle spese processuali sostenute dall'attrice nel presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 13.579,00, di cui euro 1.079,00 per esposti, euro 4.500,00 per diritti di procuratore ed euro 8.000,00 per onorari di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso del 12,50%;
- 8) condanna N. V., in solido con Banca1 s.p.a. e M. G., al pagamento delle spese di CTU e delle spese processuali sostenute dall'attrice nel presente giudizio, come sopra liquidate, limitatamente alla quota del 50% delle medesime;
- 9) dichiara tenuto e condanna M. G. a corrispondere ad Banca1 s.p.a. una somma pari a quanto lo stesso dimostrerà di aver pagato all'attrice, per capitale, interessi e spese, in esecuzione della presente sentenza;
- 10) dichiara tenuto e condanna N. V. a corrispondere ad Banca1 s.p.a. una somma pari a quanto lo stesso dimostrerà di aver pagato all'attrice, per capitale, interessi e spese, in esecuzione dei punti 4) e 7) del presente dispositivo;
- 11) condanna M. G. e N. V. al pagamento delle spese processuali sostenute da Banca1 s.p.a.

**IL CASO.it**

nel presente giudizio, spese che, in mancanza di parcella, liquida equitativamente in complessivi euro 12.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso del 12,50%.  
Mondovì 10.02.2010